

Monza, gennaio 2019

**Circolare 01/2019**

Come ogni inizio anno, in occasione del varo della legge di stabilità, facciamo il punto sulle modifiche e le novità di materia tributaria ed amministrativa apportate dagli ultimi provvedimenti dell'anno appena concluso. Le norme di legge, alla data di stesura di questo documento, non hanno ancora alcuna interpretazione ufficiale ed è pertanto possibile che le informazioni riportate necessitino di ulteriori precisazioni o approfondimenti.

Ovviamente gli argomenti, specie quelli di particolare complessità, sono esposti in forma sintetica e dovranno essere affrontati individualmente in relazione alle casistiche personali.

Lo studio è a disposizione, su appuntamento, per esaminare ed approfondire eventuali tematiche di singolo interesse.

Cordiali saluti.

**Studiotesta Professionisti Associati**

LEGGE DI BILANCIO 2019 Gazzetta Ufficiale 31.12.2018, n. 302, S.O. n. 62, la L. 30.12.2018, n. 145 .....	2
Regime forfettario. Modifica dei requisiti di accesso ed esclusione. - Art. 1, c. 9-11 .....	2
Deducibilità dell'IMU su immobili strumentali - Art. 1, c. 12 .....	2
Imposta sostitutiva per lezioni private e ripetizioni - Art. 1, c. 13-16 .....	2
Imposta sostitutiva dal 2020 su ricavi e compensi fino a 100.000 euro - Art. 1, c. 17-22 .....	2
Ripporto delle perdite da parte di imprese soggette IRPEF - Art. 1, c. 23-26 .....	3
Tassazione agevolata utili reinvestiti. Abolizione dell'ACE e dei superammortamenti - Art. 1, c. 28-34-1080 .....	3
Divieto di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari - Art. 1, cc. 53-54 .....	3
Credito d'imposta per l'adeguamento dei registratori di cassa per invio corrispettivi- Art. 1, c. 55 .....	4
Cedolare secca sui contratti di affitto di immobili commerciali di categoria C1 - Art. 1, c. 59 .....	4
Proroga dell'iperammortamento e differenziazione del beneficio - Art. 1, cc. 60-65 e 229 .....	4
Estromissione immobili strumentali dell'impresa individuale - Art. 1, c. 66 .....	4
Proroga detrazioni recupero edilizio, risparmio energetico, acquisto mobili ed elettrodomestici e bonus verde - Art. 1, cc. 67-68 .....	4
Credito d'imposta per ricerca e sviluppo - Art. 1, cc. 70-72 .....	4
Definizione agevolata dei debiti di contribuenti in difficoltà economica - Art. 1, cc. 184-189 .....	4
Limite all'utilizzo del contante per turisti Ue – extraUe - Art. 1, c. 218 .....	5
Incremento detrazioni per investimenti in start-up innovative - Art. 1, c. 218 .....	5
Esenzione imposta di bollo associazioni e società sportive - Art. 1, c. 646 .....	5
Rivalutazione dei beni d'impresa - Art. 1, cc. 940-950 .....	5
Rivalutazione di partecipazioni non quotate e terreni - Art. 1, cc. 1053 - 1054 .....	5
Imu-Tasi per immobili concessi in comodato – estensione al coniuge superstite - Art. 1, c. 1092 .....	5
Acconto cedolare secca - Art. 1, c. 1127 .....	5
Aggiornamento registro degli agenti e rappresentanti - Art. 1, c. 1134 .....	6
VARIE .....	6
Tasso legale di interesse - 0,8% dal 2019 G.U. 291 del 15.12.2018 – DM 13.12.2018 .....	6
Imposta di bollo su fatture elettroniche. Versamento trimestrale. - Decreto del MEF del 28 dicembre Gazzetta Ufficiale n.5 del 7 gennaio 2019 .....	6
Ristrutturazioni edilizie e bonus mobili. Obbligo di comunicazione all'ENEA .....	6
ENASARCO - nuove aliquote, massimali e minimali .....	7
Nomina dell'Organo di controllo nelle S.r.l. – Ridotte le soglie di esclusione. ....	7

**LEGGE DI BILANCIO 2019 Gazzetta Ufficiale 31.12.2018, n. 302, S.O. n. 62, la L. 30.12.2018, n. 145**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Salvo diversa indicazione, le disposizioni decorrono dal 01.01.2019.

**Regime forfettario. Modifica dei requisiti di accesso ed esclusione. - Art. 1, c. 9-11**

L'accesso al regime forfettario di determinazione del reddito viene ampliato notevolmente.

Potranno accedere infatti i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro indipendentemente dal tipo di attività esercitata.

In caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si assume la somma dei ricavi o compensi relativi alle diverse attività.

Vengono inoltre riviste anche le cause di esclusione. Non possono aderire al forfettario le persone che:

- si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- non sono residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito da essi complessivamente prodotto;
- in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;
- partecipano a società di persone, associazioni professionali, imprese familiari;
- controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore o lavoratore autonomo;
- esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro.

Dal 2019 non rilevano più le soglie connesse al sostenimento di spese per lavoro dipendente (5.000,00 euro) e per beni strumentali (20.000,00 euro), né il conseguimento di redditi da lavoro dipendente e assimilato (30.000 euro).

Ricordiamo che il regime forfettario comporta la determinazione del reddito in misura percentuale sui ricavi (differente in funzione del tipo di attività) e la tassazione ad imposta sostitutiva del 15%.

I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti forfettari non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta e, a tale scopo, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

Non sono inoltre tenuti a operare le ritenute alla fonte ma, nella dichiarazione dei redditi, dovranno indicare il codice fiscale del percettore e gli importi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta.

I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva sono esonerati dall'applicazione dell'Iva e dai relativi adempimenti e dall'obbligo di fatturazione elettronica.

**Deducibilità dell'IMU su immobili strumentali - Art. 1, c. 12**

Dall'anno 2019 sale dal 20% al 40% la deducibilità dal reddito d'impresa dell'IMU pagata sugli immobili strumentali.

**Imposta sostitutiva per lezioni private e ripetizioni - Art. 1, c. 13-16**

Dal 1.01.2019, sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, sarà facoltativamente applicabile un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali con aliquota del 15%. I dipendenti pubblici devono comunicare alla propria Amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.

**Imposta sostitutiva dal 2020 su ricavi e compensi fino a 100.000 euro - Art. 1, c. 17-22**

Dal 1.01.2020 le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro potranno scegliere di subire la tassazione diretta con un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale e dell'Irap del 20%.

Il reddito imponibile, diversamente dal regime forfettario, sarà determinato con i criteri ordinari (ricavi – costi). Non potranno applicare l'imposta sostitutiva:

- a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un

adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito da essi complessivamente prodotto;

c) i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;

d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;

e) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva sono esonerati dall'applicazione dell'Iva e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica.

#### **Riporto delle perdite da parte di imprese soggette IRPEF - Art. 1, c. 23-26**

Dal 2019 cambia radicalmente la disciplina del riporto delle perdite da parte dei soggetti Irpef, indipendentemente dal regime contabile adottato, assimilandola a quella dei soggetti Ires (compensazione e riporto illimitato ma nel limite dell'80% del reddito).

Per le sole imprese in contabilità semplificata sono previste disposizioni transitorie:

- le perdite maturate nel 2017, per la parte che non ha trovato capienza secondo le attuali regole (compensazione con redditi di altra natura) sono compensabili nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito e sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.
- le perdite maturate nel 2018 sono compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.
- le perdite maturate nel 2019 sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60%.

#### **Tassazione agevolata utili reinvestiti. Abolizione dell'ACE e dei superammortamenti - Art. 1, c. 28-34-1080**

Dal 2019 è abolita l'agevolazione ACE (deduzione dal reddito di una percentuale degli utili accantonati e dei versamenti in conto capitale) ed il superammortamento (deduzione del 140% dei beni strumentali nuovi) e viene introdotta una tassazione agevolata sugli utili reinvestiti.

L'agevolazione è concessa a fronte di una serie di requisiti e di calcoli che, data la loro complessità, non è possibile riportare e che probabilmente costeranno più del beneficio che ne deriverebbe.

Si evidenzia soltanto che il beneficio permette una riduzione di 9 punti percentuali dell'imposta (IRES o IRPEF) sulla parte corrispondente all'utile 2018 (e successivi), accantonato a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma tra:

- gli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi (esclusi immobili e veicoli, anche se dati in uso ai dipendenti). Per "investimenti" la norma intende le maggiori quote di ammortamento sui beni nuovi rispetto a quelli degli anni precedenti;
- l'incremento del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato rispetto al 1.10.2018.

#### **Divieto di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari - Art. 1, cc. 53-54**

Per l'anno 2019 i soggetti tenuti all'invio dei dati per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

I medici, dentisti, strutture sanitarie etc. dovranno però emettere fatture elettroniche in caso di prestazioni rese tra soggetti commerciali.

### **Credito d'imposta per l'adeguamento dei registratori di cassa per invio corrispettivi - Art. 1, c. 55**

Per gli anni 2019 e 2020 viene previsto un contributo pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi che sarà direttamente concesso al soggetto obbligato all'invio, sotto forma di credito d'imposta.

Il contributo massimo è di 250,00 euro in caso di acquisto e di 50,00 euro in caso di adattamento, con riferimento a ciascun apparecchio.

### **Cedolare secca sui contratti di affitto di immobili commerciali di categoria C1 - Art. 1, c. 59**

Per i contratti di locazione stipulati nel 2019, relativi a locali commerciali di categoria catastale C/1 fino a 600 mq di superficie, escluse le pertinenze, è possibile optare per l'applicazione della cedolare secca con aliquota 21%.

Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, se alla data del 15.10.2018 era in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

La norma sembra circoscrivere l'applicabilità della cedolare ai nuovi contratti stipulati nell'anno 2019.

### **Proroga dell'iperammortamento e differenziazione del beneficio - Art. 1, cc. 60-65 e 229**

Vene prorogato per tutto il 2019 l'iperammortamento sui beni legati ad industria 4.0.

E' però rimodulato l'importo del beneficio che è ora così scaglionato:

- 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro
- nessuna maggiorazione sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.

### **Estromissione immobili strumentali dell'impresa individuale - Art. 1, c. 66**

Ancora una volta viene riproposta la disciplina dell'estromissione agevolata dei beni immobili strumentali posseduti da imprese individuali e sarà possibile, dal 1.01 al 31.05.2019, per i beni posseduti al 31.10.2018 pagando un'imposta sostitutiva dell'8% in due rate entro il 30.11.2019 e il 16.06.2020.

### **Proroga detrazioni recupero edilizio, risparmio energetico, acquisto mobili ed elettrodomestici e bonus verde - Art. 1, cc. 67-68**

Anche per il 2019 sono confermate le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica (a seconda dei casi, 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%), di recupero edilizio (50%) e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (50%). Per fruire della detrazione relativamente a tale ultima tipologia di spese, sostenute nel 2019, è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dal 1.01.2018.

Prorogata per il 2019 anche la detrazione Irpef del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario o detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

### **Credito d'imposta per ricerca e sviluppo - Art. 1, cc. 70-72**

Stretta sul credito d'imposta relativo agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che è ora riconosciuto in misura differenziata (25% o 50% mentre prima era sempre del 50%) a seconda della tipologia di spese sostenute e l'importo massimo annualmente concedibile a ciascuna impresa è ridotto da 20 a 10 milioni di euro.

In particolare:

- si introduce la differenziazione tra le spese per il personale dipendente titolare di rapporto subordinato e quelle per il personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo;
- sono agevolabili anche le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi utilizzati nell'attività di ricerca e sviluppo.

Nel calcolo del credito d'imposta attribuibile rilevano esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano.

### **Definizione agevolata dei debiti di contribuenti in difficoltà economica - Art. 1, cc. 184-189**

Chi versa in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (Isee del nucleo familiare non superiore a 20.000 euro) potrà estinguere i debiti tributari affidati all'agente della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017 e derivanti dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico delle dichiarazioni stesse, nonché dall'omesso versamento dei contributi.

La definizione avverrà con il pagamento, anche rateale, del capitale e degli interessi in misura percentuale e delle somme spettanti all'agente della riscossione a titolo di aggio, di rimborso delle spese per le procedure

esecutive e di notifica della cartella. Saranno quindi sgravate le sanzioni e gli interessi di mora ovvero, in caso di contributi previdenziali, le somme aggiuntive.

Le somme dovute saranno pari al:

- 1) 16%, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;
- 2) 20%, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;
- 3) 35%, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500 e sino a 20.000.

L'intenzione di accedere alla definizione agevolata deve avvenire entro il 30.04.2019 con apposita dichiarazione e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblicherà nel proprio sito Internet.

#### **Limite all'utilizzo del contante per turisti Ue – extraUe - Art. 1, c. 218**

Sale da 10.000 a 15.000 euro il limite di utilizzo del denaro contante previsto dall'art. 3, c. 1 D.L. 16/2012, per l'acquisto di beni o di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso commercianti al minuto, agenzie di viaggio e turismo dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e residenti nell'UE o extraUE.

#### **Incremento detrazioni per investimenti in start-up innovative - Art. 1, c. 218**

Le aliquote di detrazione (dall'IRPEF) o deduzione (ai fini IRES) a favore di chi investe nel capitale sociale di una start up innovativa salgono entrambe dal 30% al 40%.

In caso di acquisizione dell'intero capitale sociale di start up innovative da parte di soggetti IRES, l'aliquota sale dal 30% al 50%, per il 2019, a condizione che l'intero capitale sociale sia mantenuto per almeno 3 anni.

#### **Esenzione imposta di bollo associazioni e società sportive - Art. 1, c. 646**

Dal 2019 l'esenzione dall'imposta di bollo è estesa anche agli atti posti in essere, o richiesti, dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal Coni.

#### **Rivalutazione dei beni d'impresa - Art. 1, cc. 940-950**

Le imprese che adottano i principi contabili nazionali possono rivalutare i beni materiali e immateriali e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2017. La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

La rivalutazione è subordinata al pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili ed è possibile procedere con l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione versando un'imposta sostitutiva del 10%.

I maggiori valori attribuiti con la rivalutazione si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap con decorrenza dal 3° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita e, in caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Le imposte sostitutive sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati.

#### **Rivalutazione di partecipazioni non quotate e terreni - Art. 1, cc. 1053 - 1054**

Anche nel 2019 si ripresenta la possibilità di rivalutare il costo di acquisto delle partecipazioni in società non quotate e di terreni agricoli ed edificabili posseduti alla data del 1.01.2019 sulla base di una perizia giurata da redigersi entro il 30.06.2019.

I beneficiari sono i soggetti che possiedono partecipazioni e terreni al di fuori dell'esercizio di impresa (quindi persone fisiche, enti non commerciali, società semplici).

L'imposta sostitutiva a cui assoggettare i valori rivalutati è pari al 10% sia per i terreni e per le partecipazioni non qualificate mentre sale all'11% per quelle qualificate.

L'imposta deve essere versata interamente entro il 30.06.2019 oppure in tre rate annuali (30.6.2019, 30.06.2020 e 30.06.2021) con applicazione di interessi annui del 3%.

#### **Imu-Tasi per immobili concessi in comodato – estensione al coniuge superstite - Art. 1, c. 1092**

La riduzione del 50% della base imponibile dell'Imu e della Tasi, ora prevista per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il 1° grado che li utilizzano come abitazione principale, viene estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge in presenza di figli minori.

#### **Acconto cedolare secca - Art. 1, c. 1127**

L'acconto dovuto per la cedolare secca, che è attualmente pari al 95%, sale al 100% a partire dal 2021.

### Aggiornamento registro degli agenti e rappresentanti - Art. 1, c. 1134

Il termine per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel Registro delle Imprese o REA da parte degli agenti di affari in mediazione (art. 2 L. 39/1989); agenti e rappresentanti di commercio (ex art. 2 L. 204/1985); mediatori marittimi (ex artt. 1 e 4 L. 478/1968) e spedizionieri (ex art. 2 L. 1442/1941) è prorogato al 31.12.2019.

## VARIE

### Tasso legale di interesse - 0,8% dal 2019 G.U. 291 del 15.12.2018 – DM 13.12.2018

Dal primo gennaio 2019 il tasso degli interessi legali sale dallo 0,3% allo 0,8%.

### Imposta di bollo su fatture elettroniche. Versamento trimestrale. - Decreto del MEF del 28 dicembre Gazzetta Ufficiale n.5 del 7 gennaio 2019.

Dall'anno 2019 il versamento dell'imposta di bollo addebitata su fatture elettroniche dovrà essere versata trimestralmente entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre (20.4-20.7-20.10-20.1) utilizzando il modello F24 – codice 2501 o, utilizzando il servizio sul portale Fatture e corrispettivi con addebito su conto corrente bancario o postale.

Rammentiamo che il bollo di 2 euro è dovuto in tutti i casi in cui siano presenti in fattura operazioni non soggette ad IVA di importo superiore ad euro 77,47.

Di seguito riportiamo una tabella riassuntiva:

Ambito IVA	Operazioni	riferimenti	Soggetta a imposta di bollo di € 2,00 per importi oltre € 77,47
Operazioni in campo IVA D.P.R. 633/1972	Imponibili	Imponibile IVA (4%, 10%, 22%)	No
		Articolo 17: Inversione Contabile "nazionale" (rottami, subappalti edilizia, cessioni di CPU e cellulari)	No
		Articolo 17-ter: Split Payment (scissione dei pagamenti alla Pubblica Amministrazione)	No
		Articolo 74: IVA assolta all'origine (editoria, ricariche telefoniche)	No
	Esenti	Articolo 10: prestazioni sanitarie, attività educative e culturali, riscossione di tributi, esercizio di giochi e scommesse, prestazioni di mandato e mediazione, operazioni in oro, immobiliari, finanziarie	Si
	Non Imponibili	Articolo 8 a), 8 b), 9; articolo 66 comma 5 D.L. 331/1993: esportazioni di beni dirette ed indirette, servizi internazionali, cessioni di beni intracomunitarie, bollette e documenti doganali	No
		Articolo 8 c) e 8 bis: esportatori abituali e operazioni assimilate a esportazioni	Si
Escluse	Articolo 15: spese in nome e per conto, interessi di mora, etc...	Si	
Operazioni fuori campo IVA D.P.R. 633/1972	Articolo 2,3,4,5,7: operazioni fuori campo IVA (ricevute per prestazioni occasionali, servizi intracomunitari resi, etc...)	Si	
	Articolo 1 commi 54-89 L. 190/2014 e s.m.: operazioni in franchigia da IVA (regime forfettario)	Si	
	Articolo 27 commi 1 e 2 D.L. 98/2011 : operazioni non soggette ad IVA (regime di vantaggio – minimi)	Si	

6

### Ristrutturazioni edilizie e bonus mobili. Obbligo di comunicazione all'ENEA

Dal 21.11.2018 è attivo il sito dell'ENEA dedicato alla comunicazione (introdotta dalla legge di Bilancio 2018 come da nostra circolare 1/2018) degli interventi di ristrutturazione edilizia che hanno comportato un risparmio energetico.

La comunicazione, che in precedenza riguardava solo la riqualificazione energetica, riguarda ora anche gli interventi iniziati nel 2018 o l'acquisto di elettrodomestici di classe energetica minima A+ (o A per i forni) se collegati a un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato dal 1.01.2017.

Per l'individuazione degli interventi interessati si rimanda quanto presente nella "Guida rapida" messa a disposizione sul sito <https://ristrutturazioni2018.enea.it/index.asp> e si invita a consultare un esperto in efficienza energetica. Lo Studio non offre alcun servizio in materia.

Il termine per l'invio è di 90 giorni dalla fine dei lavori ma poiché che il sito dedicato è stato aperto solo il 21.11.2018, per gli interventi terminati tra il giorno 1.01.2018 ed il 21.11.2018 si avrà tempo fino al 19.02.2019. La mancata comunicazione comporta la decadenza dal beneficio.

### **ENASARCO - nuove aliquote, massimali e minimali**

Dall'anno 2019 il contributo Enasarco sulle provvigioni passa al 16,50%, sempre dovuto per metà a carico dell'agente e per metà a carico del preponente.

La nuova aliquota si applica su tutte le provvigioni maturate dal 01/01/2019.

Per gli Agenti società di capitali (S.p.A. e S.r.l.) per il 2019 l'aliquota contributiva resta della misura del 4,00% fino a 13 milioni di provvigioni di cui 1,00 % a carico dell'Agente di società e del 3,00 % a carico della preponente ( con ulteriori aliquote decrescenti in funzione degli scaglioni successivi).

### **Nomina dell'Organo di controllo nelle S.r.l. – Ridotte le soglie di esclusione.**

E' ormai prossima l'entrata in vigore del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Legge 19 Ottobre 2017 n.155) dopo che lo scorso 10 gennaio 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che ne darà attuazione (si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Uno degli scopi principali della riforma consiste nel pervenire ad una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e, a tal fine, si introduce un sistema di allerta.

Tra i chiamati a vigilare tempestivamente sull'insorgere di eventuali crisi vi sono gli organi di controllo (sindaci o revisori) la cui nomina, per le s.r.l., diverrà obbligatoria al superamento di limiti dimensionali molto ridotti rispetto al passato.

Con la riforma dell'art. 2477 C.C. saranno obbligate a dotarsi di un collegio sindacale, un sindaco unico o un revisore legale le società a responsabilità limitata che siano tenute alla redazione del bilancio consolidato o che controllino una società obbligata alla revisione legale dei conti o che per due esercizi consecutivi abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2.000.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2.000.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

L'obbligo cesserà se, per tre esercizi consecutivi, non verrà superato nessuno di tali limiti.

Se una società soggetta all'obbligo di nomina dell'organo di controllo non vi provvederà entro 30 giorni dall'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti, sarà il tribunale a procedere alla nomina, anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese, o su richiesta di ogni interessato.

In fase di prima attuazione, il terzo comma dell'art. 379 del decreto prevede che: "Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite **alla data di entrata in vigore del presente articolo**, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma **entro nove mesi dalla predetta data**. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1".

Il tenore letterale del testo porta a concludere che le SRL avranno 9 mesi di tempo sia per nominare gli organi di controllo che, se necessario, per adeguare gli statuti.